



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E DI MEDICINA LEGALE

Alle Direzioni Centrali del D.VV.F.S.P.D.C.

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

Agli Uffici di Diretta Collaborazione del Capo Dipartimento e del Capo del C.N.VV.F.

Oggetto: Personale del C.N.VV.F. - Assenze per malattia, infortunio o altro titolo superiori a 90 giorni - Procedura per l'accertamento sanitario dell'idoneità al servizio e provvedimenti medico-legali.

In riferimento alle assenze dal servizio del personale del C.N.VV.F. intervenute a qualunque titolo per un periodo continuativo superiore a 90 giorni, tenuto conto che vengono ravvisate caratteristiche di intempestività nell'attivazione della procedura di accertamento sanitario dell'idoneità al servizio, oltreché difformità dei provvedimenti medico-legali adottati, si ritiene necessario fornire le seguenti disposizioni riguardanti le richieste di accertamento sanitario dell'idoneità al servizio alle Commissioni Mediche Ospedaliere (CMO) e la tipologia dei provvedimenti medico-legali che possono essere formulati sulla base della vigente normativa, auspicandone l'omogenea applicazione da parte delle strutture centrali e territoriali.

In sostanziale analogia alle norme emanate dall'amministrazione della Difesa, le disposizioni che regolamentano la materia presso questa amministrazione sono identificate dall'Art. 35, comma 3, del D.P.R. 28 febbraio 2012 n. 64¹ (*"Regolamento di Servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco"*) e dall'art. 12 della Legge 5 dicembre 1988 n. 521² ivi richiamato, che

¹ DPR 64/2012 Art. 35, comma 3: "...Gli accertamenti sanitari ed i relativi giudizi di idoneità psico-fisica sono altresì obbligatori trascorso il periodo di assenza per malattia o per infortunio di cui all'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521. In tal caso, il dirigente datore di lavoro, al fine della riammissione in servizio, invia alle competenti Commissioni Mediche Ospedaliere territoriali militari, una specifica richiesta di giudizio medico legale per stabilire se il dipendente sia incondizionatamente idoneo o sia totalmente o parzialmente inidoneo al servizio d'istituto".

² Art. 12 della legge 5.12.1988 n. 521 "(Accertamento della permanenza del requisito dell'idoneità psicofisica): 1. L'accertamento del possesso del requisito dell'incondizionata idoneità psicofisica è presupposto per la riassunzione del servizio nei confronti del personale dei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per qualsiasi motivo, sia rimasto assente per periodi superiori a tre mesi continuativi. 2. L'idoneità psicofisica per il mutamento di mansioni del personale divenuto inabile ai servizi d'istituto, oltre che dalle commissioni medico-ospedaliere presso ospedali



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E DI MEDICINA LEGALE

impongono l'accertamento sanitario dell'idoneità al servizio per il personale del C.N.VV.F. risultato assente dal servizio a qualunque titolo per un periodo superiore a tre mesi continuativi.

Relativamente alla procedura di accertamento dell'idoneità al servizio, è necessario tuttavia distinguere se il prolungato periodo di assenza dal servizio sia dettato da motivi di carattere sanitario (malattia o infortunio), rispetto ad ogni allontanamento dal servizio ad altro titolo che non è dettato da norma o motivazione riconducibile ad alterazione dello stato di salute del lavoratore.

Pertanto, solo nelle condizioni di malattia o di convalescenza post-infortunio, quando cioè la prognosi clinica formulata dal Medico di Medicina Generale (c.d. "medico curante") o da altro medico o specialista di branca, comporta il superamento di 90 giorni di malattia, è da ritenere perentorio l'accertamento sanitario collegiale da parte della Commissione Medico Ospedaliera o di altro organismo paritetico, mentre nel caso di assenza a qualunque titolo superiore a 90 giorni che non è riconducibile ad una alterazione dello stato di salute (es. rientro dopo il distacco temporaneo presso altra amministrazione), l'accertamento sanitario dell'idoneità al servizio rientra a pieno titolo nelle competenze del medico di questa amministrazione che agirà in composizione monocratica quale professionista responsabile della sorveglianza sanitaria del personale, istituzionalmente preposto a definire l'idoneità al servizio d'istituto nel C.N.VV.F.

L'idoneità in tal ultimo caso viene definita da parte del medico dell'amministrazione attraverso l'anamnesi e la visita medica generale, escludendo che nel periodo di riferimento si siano verificate controindicazioni di carattere sanitario alla ripresa del servizio attivo. Solo qualora gli elementi clinici ne giustifichino l'effettuazione, verrà disposto il rinnovo in tutto o in parte degli accertamenti sanitari periodici inerenti il Libretto individuale sanitario e di rischio (LISER), fermo restando che l'effettuazione degli stessi diviene obbligatoria al superamento della periodicità stabilita dall'amministrazione o in prossimità della naturale scadenza.

Focalizzando a questo punto l'attenzione, per rilevanza e maggiore incidenza, sugli aspetti procedurali riguardanti l'accertamento dell'idoneità al servizio post malattia o infortunio, è da premettere che a prescindere dai controlli che il datore di lavoro può (e deve) disporre in costanza di malattia (c.d. "visita fiscale" – Visite Mediche di Controllo del Polo Unico INPS), il decorso della malattia con prognosi clinica formulata dal Medico di Medicina Generale (c.d.

militari, può essere accertata da un'apposita commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da almeno due medici. 3. L'assenza ingiustificata alla visita medica, tendente all'accertamento del requisito dell'incondizionata idoneità psicofisica al servizio, comporta la decadenza dell'impiego ...".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E DI MEDICINA LEGALE

“medico curante”) o da altro medico o specialista di branca, non deve essere interrotto in prossimità o al superamento dei 90 giorni di malattia continuativa con la richiesta di invio alla Commissione medico ospedaliera (CMO) o ad altro organismo paritetico; pertanto, la richiesta di accertamento sanitario collegiale deve essere disposta e attuata solo al rientro in servizio del dipendente.

Si elencano di seguito le motivazioni per la richiesta di accertamento sanitario collegiale dell'idoneità da parte della CMO:

- a) periodo di assenza dal servizio per malattia superiore a novanta giorni;
- b) motivato dubbio sulla persistenza della idoneità al servizio;
- c) condizioni di salute che fanno presumere una permanente inabilità al servizio (o il ricollocamento in servizio con individuazione di nuove mansioni);
- d) accertamento dell'idoneità al servizio nel contesto dell'istruttoria per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni e benefici di pensionistica privilegiata;
- e) a richiesta dell'interessato, sulla base di idonea certificazione medica.

Durante il periodo di malattia, l'attivazione della procedura di accertamento collegiale presso la Commissione Medico Ospedaliera è giustificata dunque solo al raggiungimento del periodo di comportamento massimo previsto dal C.C.N.L. nel triennio di valutazione, quando diviene necessario definire l'idoneità o meno al servizio del dipendente.

Si precisa inoltre che al rientro in servizio del dipendente dalla malattia, nell'attesa della convocazione da parte della CMO, il medico dell'amministrazione contestualmente all'attivazione della richiesta di accertamento medico-legale collegiale deve specificare se il dipendente sia da ritenere temporaneamente non idoneo al servizio in forma assoluta (malattia), o temporaneamente inidoneo nella forma parziale con esclusione del soccorso tecnico urgente, definendo in accordo con il dirigente datore di lavoro l'assegnazione ad attività correlate al soccorso che sono compatibili con lo stato di salute del dipendente.

La posizione del lavoratore inviato in CMO o in CM II Istanza (così detto periodo a disposizione) resta dunque quella in cui il dipendente si trovava prima dell'invio fino all'emissione del nuovo giudizio da parte della CMO o CM II Istanza.

L'istruttoria per l'accertamento sanitario da parte della CMO viene sempre attuata con la redazione del modello GL - GL/P, secondo le direttive già impartite con la nota di questo Ufficio STAFFCNAVVF prot. n. 15250 del 06/09/2018.

Con l'obiettivo di conformare i giudizi medico-legali di idoneità all'evoluzione normativa e rendere omogenea la formulazione di provvedimenti scevri da dubbi interpretativi, si fornisce di seguito il glossario dei giudizi che debbono essere richiesti alle C.M.O. territorialmente



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E DI MEDICINA LEGALE

competenti nei confronti del personale operativo del C.N.VV.F.

I suddetti giudizi devono essere espressamente richiesti con nota di accompagnamento alla C.M.O., essendo correlati all'esigenza di specifico recepimento applicativo in fase decisoria, rilevando che la stessa amministrazione della Difesa precisa nelle proprie disposizioni che tutti i giudizi medico-legali devono essere adeguatamente motivati e recare esplicito richiamo alle norme di riferimento, al fine di evitare in sede di contenzioso giudiziale un possibile annullamento per difetto di motivazione, sempre più ricorrente nelle sentenze, anche in caso di giudizi sanitari correttamente formulati.

Pertanto, per il personale operativo del C.N.VV.F. la richiesta di accertamento collegiale deve essere pertinente alle seguenti tipologie di idoneità lavorativa:

- **IDONEO al servizio d'istituto incondizionato nel C.N.VV.F.**
- **TEMPORANEAMENTE NON IDONEO in forma assoluta al servizio d'istituto nel C.N.VV.F., prognosi di malattia per giorni s.c.;**
- **TEMPORANEAMENTE NON IDONEO nella forma parziale al servizio d'istituto nei ruoli del personale del C.N.VV.F. che espleta funzioni operative per giorni È escluso il servizio tecnico urgente di soccorso (art. 234, c. 2, D.Lgs. 217/05; Decreto Ministero dell'Interno 29 ottobre 2019).**

N.B.: Il provvedimento viene adottato in previsione del possibile recupero al servizio attivo incondizionato del dipendente. La C.M.O. è tenuta a esprimere ogni eventuale ulteriore controindicazione al servizio, fermo restando che il datore di lavoro individua le nuove mansioni compatibili con lo stato di salute, se del caso previo parere tecnico favorevole da parte del medico dell'amministrazione. Il giudizio medico-legale, anche considerando ogni possibile suscettibilità individuale e biologica di malattia, trova plausibile giustificazione per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi, o in casi eccezionali 24 mesi, trascorsi i quali l'amministrazione deve chiedere alla C.M.O. territorialmente competente di valutare o l'idoneità incondizionata al servizio d'istituto, o la permanente inidoneità al servizio d'istituto nel C.N.VV.F. nella forma parziale, o nella forma assoluta con possibile transito nei ruoli tecnico-professionali del C.N.VV.F.

- **PERMANENTEMENTE NON IDONEO in forma parziale al servizio d'istituto nei ruoli del personale del C.N.VV.F. che espleta funzioni operative. È escluso il servizio tecnico urgente di soccorso (art. 234, c. 2, D.Lgs. 217/05; Decreto Ministero dell'Interno 29 ottobre 2019).**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E DI MEDICINA LEGALE

N.B.: La C.M.O. è tenuta a esprimere ogni eventuale ulteriore controindicazione al servizio, fermo restando che il datore di lavoro individua le nuove mansioni compatibili con lo stato di salute, se del caso previo parere tecnico favorevole da parte del medico dell'amministrazione.

- **PERMANENTEMENTE NON IDONEO in forma assoluta al servizio d'istituto nei ruoli del personale del C.N.VV.F. che espleta funzioni operative. SI IDONEO AL TRANSITO nei ruoli tecnico-professionali del C.N.VV.F. (Art. 234, c. 3, D.Lgs. 217/05; Decreto Ministero dell'Interno 29 ottobre 2019).**
- **PERMANENTEMENTE NON IDONEO in forma assoluta al servizio d'istituto nei ruoli del personale del C.N.VV.F. che espleta funzioni operative. NON IDONEO AL TRANSITO nei ruoli tecnico-professionali del C.N.VV.F. (Art. 234, c. 3, D.Lgs. 217/05; Decreto Ministero dell'Interno 29 ottobre 2019).**

Nei confronti del personale del C.N.VV.F. appartenente ai ruoli tecnico-professionali, la richiesta di accertamento collegiale deve essere pertinente alle seguenti tipologie di idoneità lavorativa:

- **IDONEO al servizio d'istituto incondizionato nel C.N.VV.F.**
- **TEMPORANEAMENTE NON IDONEO in forma assoluta al servizio d'istituto nel C.N.VV.F., prognosi di malattia per giorni s.c.;**
- **PERMANENTEMENTE NON IDONEO al servizio d'istituto nei ruoli tecnico-professionali del C.N.VV.F..**

Si confida nella capillare diffusione e applicazione delle disposizioni impartite.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)

Firma digitale ai sensi di legge